

Caso n. 6 del 18.11.2021

Gruppo: Dragà

Componenti del gruppo: Asero Giuseppe, Corti Giona, Cremaschi Davide, Dragà Simone

Discussione in aula: sì no 🔲

Dal racconto del figlio della coppia sembra quasi evincersi il fatto che è stato il perpetrarsi di continue violenze per ben 15 anni a portare la donna a compiere il gesto fatale (l'omicidio ex. art. 575 c.p. Questo è un reato a forma libera, il tipo di condotta assunta per la commissione di tale reato è indifferente, essa può quindi assumere molteplici modalità, la finalità al più può permettere l'applicazione delle circostanze aggravanti ex. artt. 576 e 577 c.p.; omicidio che può inoltre essere anche omissivo, si realizza lo stesso qualora in capo all'agente gravi una posizione di garanzia le cui responsabilità non vengano adempiute). La donna stessa ha affermato che prima o poi sarebbe andata a finire in tal modo, ciò sembra alludere al fatto che nel corso di questo lasso di tempo si è formata nella sua mente la consapevolezza che prima o poi quell'evento si sarebbe realizzato, o per lo meno che il continuo perpetrarsi delle vicende non avrebbe condotto ad alcun lieto fine. Il fatto stesso che la moglie avesse un coltello nella camera da letto testimonia tale consapevolezza, probabilmente lo strumento (se da cucina, atto ad offendere in quanto avente funzione originaria differente, e non un'arma, poiché quest'ultima per la sua detenzione richiede un porto d'armi o un nulla osta) sarebbe stato utilizzato per difendersi qualora realmente la stessa si fosse trovata in pericolo, evento che si è realizzato secondo il racconto del figlio, dato che lo stesso ha sentito sbattere la testa della madre contro il muro dopo che il padre per la seconda volta era tornato nella stanza. Tuttavia il gesto estremo della madre, non sembra rientrare nella definizione e nel campo di applicazione dell'istituto della legittima difesa, l'art. 52 c.p. infatti afferma che affinché possa essere invocata la legittima difesa è necessaria in primo luogo la necessità di difendere un proprio o altrui diritto (la vita), dove per necessità di difendere un diritto si fa riferimento all'assenza di alternative dell'agente rispetto al reagire al fine di evitare l'ingiusta aggressione; inoltre è richiesto che tale necessità sia evocata dal pericolo attuale di un'ingiusta offesa (in questo caso le continue offese verbali e le percosse dalla moglie subite). Ricordiamo al riguardo quanto affermato dall'art. 2 della CEDU circa l'importanza del diritto alla vita e la sua inviolabilità: al secondo comma l'art.2 esclude l'aver agito in violazione dello stesso qualora, ai sensi della lett.a, il ricorso all'uso della forza sia stato necessario per l'esercizio del diritto di legittima difesa contro la violenza illegale, necessarietà che non sembra ravvisabile in tale situazione. Dunque, si deve riconoscere che l'offesa del marito sia stata ingiusta, tuttavia non si può ritenere attuale il pericolo del diritto alla vita poiché dopo aver percosso la donna l'uomo è uscito dalla camera, potendo quindi la donna provare a chiedere aiuto (al figlio ad esempio o alle forze dell'ordine in modo tale da sfuggire definitivamente alle violenze del marito, le quali probabilmente non sono state avvertite poiché non avrebbero potuto intervenire in tempo) o fuggire, qualora ciò fosse stato possibile (se un commodus discessus fosse presente) in modo tale da evitare ulteriori percosse e insulti nell'immediato. La donna sembra aver anticipato la propria difesa rispetto ad un comportamento del marito, il quale non sembra aver posto in essere alcun atto che pregiudicasse direttamente la vita della donna. La reazione della stessa sembra eccessiva rispetto alla violenza appena subita, è sì vero che la testa della donna poco prima era stata sbattuta contro il muro, una legittima reazione tuttavia avrebbe dovuto risultare meno lesiva nei confronti del marito collocandosi in un rapporto di proporzione con la lesione subita, proporzione che qui non sussiste. Affinché si fosse potuto parlare di legittima difesa l'atto della donna avrebbe dovuto eventualmente minacciare, sempre proporzionalmente, il diritto all'integrità fisica e all'autodeterminazione, non quello alla vita dell'uomo. Non si hanno elementi sufficienti per ritenere che la donna avesse premeditato l'uccisione ex. art. 577 c.p., l'atto sembra essere derivato da un impeto d'ira scatenato dai continui soprusi subiti, tuttavia l'aver rincorso il marito colpendolo violentemente dietro la nuca mentre questo era girato di spalle con un coltello può permetterci di accusare la donna di omicidio volontario e non di omicidio preterintenzionale. La donna non potrebbe godere della scriminante prevista dall'art. 53. c.p. poiché non rientra nei soggetti legittimati all'uso delle armi; tantomeno si può invocare la scriminante ex. art. 54 c.p. in quanto la morte del marito non era inevitabile, inoltre si giunge ad analoghe conclusioni rispetto a quanto detto poc'anzi circa la sussistenza della proporzione fra offesa e difesa. Difesa che sembra più assumere i caratteri di una vera e propria offesa. Per questi motivi, non si può escludere la punibilità dell'imputata ma si potrebbe ritenere applicabile nei suoi confronti la circostanza attenuante ex. art. 62 n.2 c.p. ed eventualmente ulteriori circostanze attenuanti ex. art. 62-bis c.p., ricordando al fine della diminuzione della pena quanto emerge dagli studi di psicoterapisti come Lenore Walker circa la "sindrome della donna maltrattata", pur comunque essendo gli esiti di questi problematici in una loro applicazione generale, ritenendo necessaria una loro considerazione in base al singolo caso concreto che al giudice si pone.